

Il giorno **Venti** del mese di **luglio** dell'anno **2017**, alle ore 19.30, in **seconda convocazione**, presso la sede comunale, in una sala aperta al pubblico, **si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente**, convocata giusta nota prot. n. 11387 del 12/07/2017, con all'o.d.g.:

- *Regolamento Procedimenti amministrativi;*
- *Regolamento accesso atti amministrativi;*
- *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i consiglieri: Taurino Anna Rita, Guido Giovanna.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, le funzioni di segretario verbalizzante, sono svolte dal dipendente comunale Pennetta Vincenzo, incaricato dal Segretario Generale, che procede alla redazione del presente verbale della riunione.

Il Presidente inizia l'esame del TITOLO III: DISPOSIZIONE SUI CASI DI DIFFERIMENTO, LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO.

Si procede con la lettura dell'articolo relativo alla limitazione e differimento e del successivo avente ad oggetto: "I documenti esclusi dal diritto di accesso".

Considerato che entrambe le norme richiamano quanto stabilito in via generale dalla normativa nazionale e in particolare dall'art. 24 della legge n. 241/1990 il cui testo viene letto e comparato e allegato al presente verbale, la Commissione ritiene di confermare la bozza così come proposta e attribuisce alla articolo relativo alla limitazione e differimento dell'accesso il numero di articolo 21 e all'articolo relativo: "Documenti esclusi dal diritto di accesso il numero progressivo di art.22".

Si prosegue con la lettura dell'articolo successivo avente ad oggetto: "Tutela della riservatezza"

Dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione ritiene di modificare il testo proposto eliminando il comma 1 in quanto previsione inutile poichè la legge generale garantisce in via generale il diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Si tiene inoltre di meglio specificare i casi in cui è consentito l'accesso la dove il documento contenga dati sensibili ai sensi dell'art. 60 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto l'**articolo 23**: " Tutela della riservatezza" viene licenziato con il seguente testo:

**Comma 1**- qualora i documenti contengano dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

**Comma 2** - L'Amministrazione, nei casi in cui l'esercizio del diritto di accesso sia suscettibile di recare pregiudizio alla riservatezza dei terzi, nei termini di cui al comma precedente, può consentire l'accesso se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Si procede con la lettura e l'esame dell'ultimo articolo del Titolo III avente ad oggetto: " Non accoglimento della richiesta".

La Commissione concorda con il testo proposto e alla norma viene attribuito il numero di **articolo 24**.

Si da atto che alle ore 20.15 entra il consigliere Lucio Longo al quale viene data lettura di quanto precedentemente elaborato dai presenti.

Il consigliere Longo concorda.

Si procede dando lettura del titolo IV : RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO IN CASO DI RIGETTO O DIFFERIMENTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO.

L'articolo: " Ricorso al TAR e al Difensore Civico" viene numerato come **articolo 25** e approvato nel testo proposto.

La seduta è tolta alle ore 20.40.  
Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

N.35/2017

I consiglieri



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

